

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 9 (1939-1940)
Heft: 1

Artikel: Il Comungrande di Mesolcina nel 19° secolo
Autor: Bertossa, Adriano
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-10868>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il Comungrande di Mesolcina nel 19° secolo

(Appunti storici)

Adriano Bertossa

STRUTTURA.

Il **Comungrande** di Mesolcina, che formava dapprima un corpo quasi autonomo nella compagine del nostro Cantone, ebbe in seno allo stesso ognora una parte molto importante e attiva; basta pensare al tempo dei torbidi nei Grigioni del 17.º secolo. Più tardi la sua importanza andò man mano scemando, e finì quasi totalmente nel 1851, allorchè l'unificazione del nostro Cantone mise fine all'autonomia dei comungrandi, centralizzando tutti i poteri nella capitale (Grande e Piccolo Consiglio, Tribunale cantonale). Rimase l'autonomia dei Comuni, i quali ancora oggidì possono governarsi liberamente.

Nella prima metà del 19.º secolo il Comungrande di Mesolcina, l'odierno Distretto Moesa, faceva parte della Lega Grigia e ne era l'ottavo Comungrande. Nel Tribunale d'Appello della stessa, che era composto di 8 giudici, 1 presidente, 1 vicepresidente e 1 attuario, era pareggiato agli altri Comungrandi e rappresentato con un membro. Alle Diete o Gran Consiglio mandava 4 deputati.

Il Comungrande della Mesolcina si divideva nell'economico in cinque **Squadre**, nel giudiziario in quattro **Giurisdizioni**. Le squadre erano le seguenti ¹⁾:

1. **Squadra di Mesocco** (4 degagne cioè: Crimeo, Cebbia, Andergia e Darba).
2. **Squadra di Mezzo**, divisa in:
 - a) Mezza Squadra dell'Alto (Soazza, Cabiolo e Lostallo).
Qleste due squadre formavano assieme la giurisdizione di Mesocco, detta anche vicariato superiore.
 - b) Mezza Squadra del Basso (Cama, Leggia e Verdabbio).
3. **Squadra di Roveredo** (Roveredo, Grono e San Vittore).
Le due ultime squadre formavano la giurisdizione di Roveredo, detta anche Vicariato Inferiore.
4. **Squadra di Calanca**, comprendente:
 - a) Giurisdizione della Calanca Interiore (Arvigo, Augio, Braggio, Landarenca, Rossa, Sta. Domenica e Selma).
 - b) Giurisdizione della Calanca Esteriore (Castaneda, Cauco, Buseno e Sta. Maria).

* * *

I VICARIATI.

Le Giurisdizioni o Vicariati eleggevano i loro magistrati o sovrastanti, i quali amministravano la polizia bassa, la giustizia e l'economia comunale. Essi erano autorizzati a stabilire i regolamenti necessari, i quali però non potevano essere contrari alle leggi generali del Cantone o ledere il diritto della proprietà di terzi.

¹⁾ Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone dei Grigioni, Coira, 1841.

I Vicariati, gli odierni **Circoli**, erano organizzati come segue : ²⁾

1. Vicariato Superiore:

aveva per l'economico 6 **Consoli** (Mesocco 4, Soazza 1 e Lostallo 1). Il magistrato civile si componeva di 1 **landamano**, 2 **luogotenenti**, 12 **giudici** (Mesocco 8, Soazza 4 e Lostallo 2), 1 **fiscale** (accusatore pubblico) e 1 **cancelliere**. Veniva eletto la prima domenica d'aprile di ogni biennio in Mesocco.

2. Vicariato Inferiore:

Aveva per l'economico 9 **Consoli** (Roveredo 4 ³⁾, San Vittore 1, Grono 1, Leggia 1, Cama 1 e Verdabbio 1).

Il magistrato civile componevasi di 1 **landamano**, 1 **tenente**, 9 **giudici** (Roveredo 4, San Vittore 2, Grono 1, Leggia 1, Cama 1 e Verdabbio 1), 1 **fiscale** e 1 **cancelliere**, questi due ultimi in comunione con la Calanca Esterna. Veniva eletto in Roveredo ogni biennio, la prima domenica di marzo.

3. La giurisdizione della Calanca Esterna faceva parte del Vicariato Inferiore, non avendo essa voluto segnire l'esempio della Calanca Interna, che nel 1796 si era staccata dalla Mesolcina sia nel civile che nel criminale.

Era composta di 4 **Mezze Degagne**, di cui ciascuna aveva il proprio console. Il magistrato era composto di 1 **landamano**, 1 **tenente**, 7 **giudici** (due per ciascuna mezza degagna), 1 **fiscale** e 1 **cancelliere**: questi due ultimi in comunione col magistrato del Vicariato Inferiore. Veniva eletto ogni biennio in comune vicariato.

I suddetti magistrati non avevano competenza separatamente che in materia civile.

Il **magistrato criminale**: Il **landamano** col **fiscale**, il **cancelliere** e il **giudice** locale (serviti dal **curso**) formavano in ogni giurisdizione l'ufficio processante. La conferenza composta dai 3 **landamani**, 2 **fiscali**, 2 **cancellieri** e 3 **uscieri** deliberava circa l'ordine, la regolarità e la chiusura dei processi. Tutti e tre i tribunali di Mesocco, Roveredo e Calanca Esterna che si riunivano a Roveredo o Mesocco, costituivano poi il **Magistrato Criminale** che giudicava inappellabilmente.

4. Giurisdizione della Calanca Interna.

Questa giurisdizione era pienamente autonoma e dopo la separazione dalla Mesolcina, non ebbe più nulla in comunione con essa nè nel civile nè nel criminale. Ciascuna delle quattro **Mezze Degagne** (Arvigo-Landarenca, Braggio-Selma, Sta. Domenica-Augio, Rossa-Sabbione) aveva un console per l'economico e due giudici pel magistrato civile, il quale era composto di 1 **landamano**, 1 **tenente**, 7 **giudici**, 1 **fiscale** e 1 **cancelliere**. Per il criminale vi si aggiungevano altri 4 **giudici**, cioè uno per **Mezza Degagna**. Essi venivano eletti ogni biennio, la prima domenica di marzo, in Selma.

* * *

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Nel 1816 si introdusse una **legge cantonale concernente l'istituzione e le competenze dei giudici di pace** (con una diaria di 1 fiorino (= fr. 1.75).

La nuova provvida legge — che dava al giudice la competenza di sbrigare le cause fino all'importo di 20 fr. — rimase però del tutto inosservata in Mesolcina e Calanca, dove si preferiva portare le cause davanti ai tribunali di prima istanza. Pare che l'ufficio di giudice di pace venisse introdotto definitivamente dopo il 1848.

²⁾ Il Mesolcinese ossia giornaliero statistico — manuale periodico delle Valli Mesolcina e Calanca di Stefano Silva, parroco in Arvigo, Lugano 1836.

³⁾ Roveredo si componeva delle quattro **Degagne**: Guerra, Toveda, San Fedele e Campagna.

Un ufficio importante d'allora era quello dei **consoli comunali**, ai quali spettava l'esecuzione delle risoluzioni comunali. In un coi membri del magistrato essi costituivano il Consiglio Giurisdizionale e Generale della Valle. Erano eletti annualmente nei rispettivi comuni, a epoche diverse, come del resto si fa ancora oggi.

Tenor decreto governativo del 1838 il Tribunale Criminale del Comungrande di Mesolcina venne ridotto a 16 membri e un presidente. I membri venivano eletti nella proporzione di 2 $\frac{1}{2}$ e 1 $\frac{1}{2}$ tra le differenti giurisdizioni; cioè Roveredo con la Calanca Esterna ne davano 10, Mesocco 6. La Calanca Interna che a partire dal 1796 si era staccata dalla Mesolcina, aveva un tribunale proprio. Le spese di tribunale venivano sopportate nella proporzione del numero dei giudici di ogni giurisdizione.

A partire dal 1848 il tribunale del Comungrande di Mesolcina, che formava l'ottavo distretto nel Cantone, contava solo 7 membri, che restavano in carica per tre anni. I membri del tribunale erano tenuti a prestare il giuramento, così pure i supplenti e l'usciera.

Nel 1836 la Lega Grigia era rappresentata nel Gran Consiglio da 28 deputati, dei quali 4 spettavano alla Mesolcina-Calanca — uno di essi alla Calanca. — Le prestazioni in denaro per aggravi cantonali venivano sopportate dalle differenti Squadre in proporzione di 2 $\frac{3}{4}$ da Roveredo e Mesocco e da 1 $\frac{1}{4}$ dalla Calanca.

Il servizio nella milizia veniva invece regolato secondo le leggi cantonali di quei tempi, e l'obbligo valeva per ogni cittadino dai 17 ai 60 anni. Il diritto di voto lo si aveva all'età di 17 anni compiuti e veniva esercitato solamente nel luogo della «vicinanza». Il cittadino poteva essere eletto a cariche pubbliche solo a partire dal 21.º anno di età.

* * *

STRADE.

Un'opera di somma importanza per la Mesolcina fu la costruzione dell'importante **strada del San Bernardino**, la quale doveva alimentare il commercio del transito tra il Mediterraneo, il Piemonte, la Lombardia e gli stati settentrionali. La strada fu progettata nell'anno 1816, decretata dal Gran Consiglio dei Grigioni nel gennaio dell'anno 1818, incominciata nel 1819 e terminata nel 1824.

Tra il 1830-31 fu costruita la **strada carreggiabile della Calanca** da Grono a Rossa su un percorso di m. 19218 e della larghezza media di m. 3.60. Alla costruzione concorsero oltre i Comuni della Calanca, anche una società di commercianti mesolcinesi. La strada doveva servire in primo luogo al trasporto del legname d'opera.

* * *

GABELLE.

Mentre per quanto riguarda le monete, i pesi e le misure che erano in uso in allora rimandiamo al capitolo XX della nostra «Storia della Calanca», crediamo opportuno di dire brevemente delle diverse **gabelle** che si prelevavano nel Comungrande di Mesolcina.

Oltre al **dazio** (Talzell) venivano riscosse le seguenti tasse:

1. Tasse di pedaggio:

- a) tassa di pedaggio nella Calanca,
- b) due tasse di pedaggio per gli alpi della giurisdizione di Mesocco,
- c) tassa di pedaggio per la Forcola e il Jöriberg.

2. Dazi speciali e altre gabelle:

- a) dazio di sortita sul legname,

b) tassa del mercato e tassa dei merciaioli che frequentavano i mercati della Mesolcina,

c) tassa per l'uso della « sosta » di Mesocco e San Bernardino 4).

A quanto ammontassero le diverse tasse di pedaggio, non sappiamo. Le tasse del mercato venivano prelevate sul bestiame condotto alle fiere della Mesolcina. Esse si riscossero sino verso l'anno 1821 ed erano:

6	Bluzger	5)	o	blozzeri	per ogni capo di bestiame bovino,
3	»	»	»	»	capra o pecora,
3	»	»	»	»	maiale di oltre un anno,
2	»	»	»	»	» meno di un anno,
10	»	»	»	»	cavallo.

Le tasse che dovevano pagare i merciaioli accorrenti alle fiere della Mesolcina si dividevano in tasse di

I	classe	=	48	Bluzger	o	blozzeri,
II	»	=	24	»	»	»
III	»	=	12	»	»	»
IV	»	=	6	»	»	»

Chi si serviva delle « soste » (specie di magazzini) di Mesocco e San Bernardino per le merci, doveva pagare una tassa che era fissata a 1 Kreuzer 6) per collo per Mesocco e 1/2 Kreuzer per San Bernardino, anche se poi non si applicava rigidamente la prescrizione.

Secondo una convenzione stipulata tra il Comungrande di Mesolcina e il distretto di Bellinzona del 4 giugno 1808, la Mesolcina doveva pagare al Ticino una determinata somma per potere « flottare » il suo legname nella Moesa sul territorio ticinese. Per rifarsi di queste spese la Mesolcina introdusse una tassa da prelevare su tutto il legname che a San Vittore usciva dalla Valle, cioè 1/3 soldo (2/5 Bluzger) per ogni borra o pezzo di legname segato, 1 soldo (1 1/5 Bluzger) per ogni « tramen », e 1/6 soldo (1/5 Bluzger) per ogni pezzo di legna da bruciare. Queste tasse valevano soltanto per il legname destinato e da consumarsi nel Ticino. Per il legname diretto all'estero le tasse venivano raddoppiate.

Sulle borre e sui « tramen » le tasse venivano rimosse per pezzo a norma della ricevuta rilasciata alla stazione d'esportazione di Magadino. Mediante la Convenzione stradale del 1818 la riscossione del **dazio** (Zolltal) dalla Mesolcina passò al Cantone, il quale indennizzò la Valle con 8095 scudi (circa fr. 14167.—). Il dazio venne di poi dal Cantone sostituito con la **tassa di pedaggio** (Weggeld).

Le tasse di pedaggio si calcolavano secondo le ore di strada:

per ciascuna ora di strada: 7)	blozzeri
per ciascun cavallo attaccato ad una carrozza o ad un carro con sedile, in 24 ore	6
per ciascun cavallo da sella o da stanga, asino e mulo	2
per ogni bestia da tiro attaccata ad un carro vuoto, ad eccezione di carri vuoti di ritorno pel trasporto della mercanzia reale	2
per ciascun capo di bestiame bovino, destinato alla vendita, al di là di un anno	1 1/2
per meno di un anno	1
per ogni vitello, maiale, bestia minuta sino al numero di 100 capi	1/2
per 100 bestie minute assieme	24
per ciò che oltrepassa 100 capi e non arriva ad altri 100, per ogni 4 capi	1
per ciascun centinaio di mercanzia reale, riso ecc.	1
per ciascuna soma di vino, acquavite, spirito di vino e birra, 80 pinte svizzere	2
per ciascuna soma di farina, grano, castagne, sale ecc.	1 1/2

4) Denoth C., Dr.: Die bündnerischen Zölle u. Gefälle von der Mediation bis zu ihrer Ablösung, Lachen, 1930.

5) 1 Bluzger = 5 soldi mesolcinesi, valuta 1808-1837 e 2.5 cts. valuta 1842.

6) 1 Kreuzer = 3 ct., valuta 1842.

7) Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone dei Grigioni III, Coira, 1844.

Le distanze sulla strada Coira—Spluga—San Vittore e confine venivano calcolate pel conteggio del pedaggio

Coira—Reichenau	Ore 2
Reichenau—Bonaduz	» $\frac{1}{2}$
Bonaduz—Razins (Rhäziüns)	» $\frac{1}{4}$
Razins—Cazis	» $1\frac{3}{4}$
Cazis—Tosanna	» $\frac{3}{4}$
Tosanna—Zirano (Zillis)	» $1\frac{3}{4}$
Zirano—Andeer	» 1
Andeer—Spluga	» 3
Spluga—Novena	» $1\frac{1}{2}$
Novena—Valreno	» 1
Valreno—San Bernardino	» $3\frac{3}{4}$
San Bernardino—Mesocco	» 3
Mesocco—Soazza	» $\frac{3}{4}$
Soazza—Cabbiolo	» $1\frac{1}{4}$
Cabbiolo—Lostallo	» $\frac{1}{2}$
Lostallo—Cama	» $1\frac{1}{4}$
Cama—Leggia	» $\frac{1}{4}$
Leggia—Grono	» $\frac{1}{2}$
Grono—Roveredo	» $\frac{1}{4}$
Roveredo—San Vittore	» $\frac{1}{2}$
San Vittore—Confine	» $\frac{1}{2}$

Totale Ore 26

Per la percezione del pedaggio erano fissate tre stazioni: Reichenau, Spluga e San Vittore.

Coloro che senza toccare una stazione di confine, passavano sulla detta strada e raggiungevano una o l'altra stazione con merce o bestiame, dovevano giustificarsi riguardo al tratto di strada percorso, onde poter loro calcolare proporzionalmente il pedaggio. Dal pagamento del pedaggio andavano esenti: le deputazioni federali, i carriaggi militari federali e i cavalli militari, i carriaggi e cavalli in servizio nei casi d'incendio o d'alluvione, i trasporti di polizia, di poveri e di cadaveri, le diligenze e poste a lettere circolanti per conto del Cantone.

Gli abitanti dei Comuni siti lungo la strada, che avevano contribuito una certa somma alla sua costruzione, se ne potevano servire pel traffico interno senza pagare pedaggio. Sottostavano invece al pagamento dello stesso, qualora essi conducessero vetture con sedile, oppure oggetti di commercio nel o pel Cantone o fuori dello stesso.

Il contrabbando o l'omissione del pagamento del pedaggio o di altre imposte veniva punito con una multa del decuplo sino al trentuplo della somma defraudata o non pagata, e con la confisca della merce. Dell'importo della multa o confisca, un terzo spettava al denunciante, che poteva poi essere il funzionario delle dogane, e due terzi al Cantone.

Le bollette d'entrata che si rilasciavano al contribuente dall'ufficio doganale di San Vittore, erano molto semplici. Da alcuni esemplari in nostre mani degli anni 1839-45 rileviamo che esse si componevano di madre e figlia, quest'ultima veniva rimessa al contribuente. Esse portavano lo stemma del Cantone dei Grigioni (metà dello stesso cadeva sulla madre e l'altra metà sulla figlia), avevano la grandezza di $7-12 \times 8 \frac{1}{2}-11$ cm. e accoglievano a stampa:

No.
 Dazio di Vino.
 Cantone de' Grigione
 Some

No.
 Dazio di Mercì.
 Cantone de' Grigioni
 Libbra

Le entrate delle diverse gabelle nel Comungrande di Mesolcina per gli anni 1842-46 sommavano a:

	Lire mesolcinesi:
Dazio (Talzoll) comprese le tasse di pedaggio (Führleite)	2035.—
Tassa di pedaggio nella Calanca	275.—
Tassa di pedaggio per la Forcola e il Jöriberg	120.—
Dazio di sortita sul legname	5152.—
	Totale 7562.—

Il dazio della Mesolcina, passato al Cantone dopo il 1818, venne riscattato dalla Confederazione nel 1848, che risarcì il Cantone con un importo di fr. 171429.—. Il Cantone pagò alla Mesolcina per il riscatto l'importo di fr. 816.— così ripartiti:

Circolo di Mesocco	fr. 276,30
» » Roveredo	» 276,30
» » Calanca	» 28,37
Squadra della Calanca	» 184,22
Comune di Soazza	» 18,78
Famiglia a Marca	» 32,03
	Totale fr. 816.—



IN RIVA AL CERESIO

Solo, miro pensoso
il molle cullar dell'onde,
che nella sera ombrosa
lambisce le tue sponde:
o lago!

Freme, di luci adorna
la piana tua distesa;
il barcaiuol ritorna
al luogo dell'attesa:
a casa!

Poi tutt'intorno tace,
tutto riposa e dorme;
ritorna immensa pace,
scompaiono le forme:
è notte!